



COMUNE DI NEIVE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15-TER DEL DECRETO LEGGE 30
APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di contrastare l'evasione e l'elusione del pagamento dei tributi locali, in attuazione dell'art. 15 ter del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, prevedendo che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive sia subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune: IMU, TARI, Imposta di Soggiorno e Canone Patrimoniale.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate non aventi natura tributaria, nonché le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito tributario verso il Comune di Neive, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art. 1, a seguito di parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, così come risultante dalle banche dati dell'Ente relativamente agli esercizi precedenti quello in corso, di emissione di avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia ovvero per parziale od omesso versamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva, superiore all'importo di euro 500,00 €, al netto di sanzione ed interessi.
2. L'accoglimento di un ricorso avverso avviso di accertamento, anche solo in primo grado, sospende la posizione di irregolarità tributaria del contribuente, relativamente al credito tributario annullato.

3. La posizione di irregolarità tributaria tornerà a sussistere in caso di successiva decisione favorevole al Comune, da parte della Commissione Tributaria Regionale o della Cassazione. In caso di accoglimento parziale, l'irregolarità tributaria riguarderà il quantum definito in sentenza.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo.
2. La verifica è effettuata sia nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione o altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie). La verifica è effettuata esclusivamente nei confronti del soggetto istante, non dell'eventuale suo predecessore.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti procedimenti:
 - a) occupazione di suolo pubblico ed installazione o esposizione di impianti o altri mezzi pubblicitari;
 - b) le autorizzazioni o concessioni di commercio su area pubblica.
4. Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, ancorché non grave e non definitivamente accertata.

Art. 4

Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni od altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi indicati nell'articolo 1 ed in capo ai soggetti di cui all'articolo 3. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente, ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi evidenziati all'art. 1, l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. L'Ufficio Tributi ovvero il Concessionario o il gestore del tributo deve provvedere a verificare le posizioni richieste nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. Per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. Nei casi in cui sia accertata la irregolarità tributaria locale, con riferimento ai tributi evidenziati nell'articolo 1, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, provvede senza indugio a notificare l'avvio del procedimento di diniego, assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per fornire la prova dell'eventuale regolarizzazione e/o per produrre memorie o documenti afferenti alla contestata situazione di irregolarità. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di trenta giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie.
4. Laddove l'irregolarità persista, decorso il suddetto termine l'ufficio conclude l'istruttoria, senza indugio, adottando un provvedimento d'irricevibilità succintamente motivato, facendo riferimento alla sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale.
5. Laddove, invece, l'istante produca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, nel termine assegnato, ovvero dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla normativa.

Art. 5

Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio

1. Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento legittimante l'esercizio dell'attività notifica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, od altro atto similare, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari o per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità.
2. Acquisita la prova dell'eventuale regolarizzazione, ovvero dimostrata l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio archivia il procedimento di sospensione dell'attività.
3. Se, invece, il predetto termine decorre infruttuosamente, nei 30 (trenta) giorni successivi, l'ufficio competente notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, entro i successivi 30 (trenta) giorni, verrà disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l'attività.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti specifici dei tributi oggetto del debito, anche attraverso piani di rateazione ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate. Il mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
5. Al fine di consentire un'appropriata campagna informativa ed un adeguato termine per sanare le posizioni pendenti, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° settembre 2025 e sarà applicabile ai soggetti, così come definiti nell'art. 3, che alla predetta data avranno pendente un'irregolarità tributaria come definita ai sensi degli articoli 1 e 2, ovvero che si dovesse successivamente realizzare.

Art. 7
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

2. Al fine di consentire la migliore applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni.

Art. 8
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente ed ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 9
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.